

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4502 del 02/10/2019
Oggetto	LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 1988, N. 32 E SMI, L.R. N. 13/2015 - TERME DI BRISIGHELLA S.R.L. - AUTORIZZAZIONE ALLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA DELLA CONCESSIONE DI ACQUE MINERALI E TERMALI DENOMINATA "COLOMBARINO" UBICATA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BRISIGHELLA, PROVINCIA DI RAVENNA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4647 del 02/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno due OTTOBRE 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 1988, N. 32 E SMI, L.R. N. 13/2015 – TERME DI BRISIGHELLA S.R.L. - AUTORIZZAZIONE ALLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA DELLA CONCESSIONE DI ACQUE MINERALI E TERMALI DENOMINATA "COLOMBARINO" UBICATA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BRISIGHELLA, PROVINCIA DI RAVENNA

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il *R.D. 29 Luglio 1927 n.1443* "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere" e s.m.i. ed il *D.P.R. 18 Aprile 1994 n.382* "Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerali di interesse nazionale e di interesse locale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 17 agosto 1988 n. 32 "*Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo*" e s.m.i. e in particolare l'art. 15 relativo alla continuità dell'attività estrattiva;

VISTI:

- ✓ la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- ✓ la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- ✓ in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative nelle materie ambientali previste dall'art. 14, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e), sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae). La lettera e) del comma 1 dell'art. 14 della LR n. 13/2015 è relativo anche all'utilizzo di acque minerali e termali;
- ✓ la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui la Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente assicura le funzioni di autorizzazione in materia ambientale;
- ✓ la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 13805 del 29 luglio 2019, riguardante l'aggiornamento della misura dei diritti proporzionali annui per la ricerca e la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali – triennio 2020-2021-2022;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la concessione di coltivazione di acqua minerale e termale denominata "Colombarino", nel territorio del comune di Brisighella, rilasciata originariamente in perpetuo al Comune di Brisighella con Decreto del Ministro di Stato per le Corporazioni del 10 dicembre 1929, registrato alla Corte dei Conti al n. 1 Corporazioni, Foglio 83;

DATO ATTO che la suddetta concessione è stata oggetto di successivi trasferimenti di titolarità ed ad oggi è intestata alla Società Terme di Cervia e di Brisighella s.r.l., con sede legale in Via Forlanini n. 16, località Milano Marittima, in comune di Cervia, codice fiscale 00135480390, a seguito della trasformazione della forma giuridica della Società Terme di Cervia e di Brisighella S.p.A. da società per azioni in società a responsabilità limitata. L'atto nel quale sono riportate le condizioni e prescrizioni da rispettare da parte del concessionario è la determinazione del Direttore Generale dell'Area Ambiente della Regione Emilia-

Romagna n. 6986 del 18/09/1996 di conferma e trasferimento alla Società Terme di Cervia e di Brisighella S.p.A. della Concessione di acqua minerale denominata "Colombarino";

DATO ATTO che con atto n. DET-AMB-2019-335 del 25 gennaio 2019 il SAC di Ravenna ha autorizzato, ai sensi dell'art. 8-bis della Legge Regionale n.32/88 e s.m.i., la Società TERME DI CERVIA E DI BRISIGHELLA s.r.l., a sub-concedere l'esercizio dell'attività di coltivazione della concessione "Colombarino" alla società TERME DI BRISIGHELLA s.r.l., codice fiscale 02422150397, con sede legale in Via Forlanini n. 16, località Milano Marittima, in comune di Cervia, alle stesse condizioni e prescrizioni stabilite nella determinazione del Direttore Generale dell'Area Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 6986 del 18/09/1996. Successivamente al rilascio del suddetto atto la società Terme di Cervia S.r.l. ha sottoscritto con la società Terme di Cervia e di Brisighella S.r.l. un atto di sub-concessione in data 05/04/2019;

VISTA l'istanza di autorizzazione alla sospensione dell'attività estrattiva della concessione sopra richiamata presentata in data 28/08/2019 dalla Società Terme di di Brisighella S.r.l. ad Arpae-Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ravenna, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della Legge Regionale n.32/88 e s.m.i. L'istanza è stata acquisita da Arpae al PG 133261 del 28/08/2019 e risulta sottoscritta anche dalla società Terme di Cervia e di Brisighella S.r.l.;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 e smi per la pratica Arpae n.26649/2019, emerge che:

- La concessione di coltivazione di acqua minerale e termale denominata "Colombarino", nel territorio del comune di Brisighella, dell'estensione di 07.40.60 ha, è diretta alla coltivazione di acque minerali ad uso terapeutico. L'utilizzo delle suddette acque avviene presso lo stabilimento termale di Brisighella, via delle Terme n.12. La concessione è stata sub-concessionata dal titolare Terme di Cervia e di Brisighella S.r.l. alla società Terme di Brisighella S.r.l.;
- la società Terme di Brisighella S.r.l. ha presentato istanza di autorizzazione alla sospensione della concessione sopra richiamata per 6-8 mesi dalla data di trasmissione della istanza, cioè dal 28/08/2019. L'istanza, acquisita da Arpae al PG 133261 del 28/08/2019, risulta sottoscritta anche dalla società Terme di Cervia e di Brisighella S.r.l., titolare della concessione;
- la società Terme di Brisighella S.r.l. motiva la richiesta nella necessità di definire e realizzare interventi di ristrutturazione, anche impiantistica, e di riorganizzazione complessiva, non compatibili con l'ordinario funzionamento dello stabilimento termale;
- l'istanza così come presentata in data 28/08/2019 si intendeva formalmente completa al fine dell'avvio del procedimento, per cui si è provveduto a darne notizia al soggetto interessato con apposita comunicazione in data 18/09/2019 (PG 143591/2019), ai sensi dell'art. 8, comma 2) della Legge n. 241/1990 e smi;
- è risultato necessario richiedere integrazione per l'assolvimento dell'obbligo dell'imposta di bollo sulla istanza, con richiesta inoltrata alla Società richiedente in data 18/09/2019 (PG 143591/2019) sospendendo i termini del procedimento;
- la Società ha provveduto ad integrare quanto richiesto in data 25/09/2019, acquisito con PG 148680 del 26/09/2019;

ATTESO CHE l'art.15 della L.R. 32/1988 e s.m.i. dispone

"1. Il concessionario deve esercitare l'attività di coltivazione in modo continuativo.

2. La Giunta regionale, su motivata richiesta ed entro 30 giorni dalla stessa, autorizza per il tramite dell'Assessore delegato la sospensione totale o parziale dell'attività. Decorso il termine inutilmente, l'autorizzazione si intende concessa.

3. Non costituisce sospensione della coltivazione mineraria la interruzione e stagionale dell'attività idrotermale.

4. Durante i periodi di sospensione, come anche durante la interruzione stagionale dell'attività, il concessionario deve assicurare la regolare manutenzione degli impianti e delle relative pertinenze.

5. La sospensione dell'attività dovuta a causa di forza maggiore non costituisce causa di decadenza."

VISTO l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative nelle materie ambientali previste dall'art. 14, comma 1, lettera e), relativa anche all'utilizzo di acque minerali e termali, sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);

CONSIDERATO che, come risulta dall'istanza di autorizzazione alla sospensione, la Società Terme di Brisighella s.r.l. :

- a) si impegna ad assicurare, ai sensi del comma 4 dell'art. 15 della L.R. n. 32/1988 sopra riportato, la regolare manutenzione degli impianti e delle relative pertinenze;

- b) si impegna a versare i diritti proporzionali anticipati per l'anno 2020;
- c) precisa che i pozzi verranno utilizzati ad un regime ridotto tale da consentire di mantenere comunque in efficienza gli impianti e non pregiudicare l'ulteriore sfruttamento del giacimento e che saranno eseguite analisi chimiche periodiche delle acque;
- d) si impegna ad assicurare il rispetto delle norme di sicurezza (D.Lgs. 81/2008);

RITENUTO che, per quanto sopra esposto, sussistano le condizioni e i presupposti per autorizzare la società Terme di Brisighella s.r.l. a sospendere l'esercizio dell'attività di coltivazione della concessione "Colombarino" per 8 mesi dalla data del 28/08/2019;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della L.R. n.32/1988 e s.m.i., l'Autorità competente (Arpae - SAC di Ravenna) adotta l'autorizzazione entro 30 giorni dalla richiesta. E' fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Rossi Miria, dell'Unità Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del SAC di Ravenna di Arpae:

DETERMINA

1. DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale n.32/88 e s.m.i., la Società TERME DI BRISIGHELLA s.r.l., codice fiscale 02422150397, con sede legale in Via Forlanini n. 16, località Milano Marittima, in comune di Cervia, la sospensione dell'esercizio dell'attività di coltivazione della concessione "Colombarino" in comune di Brisighella, dell'estensione di 07.40.60 ha, fino al 28/04/2020;
2. Di vincolare la presente autorizzazione al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - a) Assicurare il regolare mantenimento della miniera con mezzi tecnici ed economici adeguati;
 - b) Fornire ai rappresentanti e/o incaricati di Arpae tutti i mezzi necessari per visitare l'area di concessione e relative pertinenze, ed a comunicare tutti i dati statistici e le indicazioni che venissero richieste;
 - c) Informare tempestivamente Arpae circa variazioni o modifiche che dovessero verificarsi rispetto allo stato attuale dei luoghi;
 - d) Attenersi a tutte le disposizioni di legge ed a tutte le prescrizioni che venissero comunque impartite da Arpae, ai fini delle lavorazioni e della regolare manutenzione della miniera;
 - e) Corrispondere alla Regione Emilia-Romagna entro il 31/12/2019, il diritto proporzionale annuo anticipato secondo quanto stabilito dalla determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 13805 del 29 luglio 2019;
 - f) Acquisire, prima della ripresa dell'attività, tutte le adeguate autorizzazioni così come previsto dalla normativa vigente in materia;
3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente della SAC di Ravenna;

Si rammenta inoltre che:

- La sospensione temporanea dell'attività estrattiva non riguarda in alcun modo i lavori necessari al mantenimento dei luoghi, delle pertinenze e dei dispositivi per l'estrazione e la lavorazione delle acque;
- L'autorizzazione alla sospensione temporanea è rilasciata senza pregiudizio dei diritti di terzi e fatte salve le altre eventuali autorizzazioni previste dalle normative vigenti;
- il presente provvedimento si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di acque minerali e termali;
- la mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;

Contro il presente atto può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla data di rilascio al TAR dell'Emilia-Romagna, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla medesima data.

Il presente atto viene notificato alla società Terme di Brisighella S.r.l. previo assolvimento degli obblighi di legge in materia di imposta di bollo. Copia del presente atto viene inviato alla società Terme di Cervia e di Brisighella S.r.l., all'Unione della Romagna Faentina, all'Azienda A.U.S.L. di Ravenna – Dipartimento di Sanità Pubblica, alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza.

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
- i termini indicati per la conclusione del procedimento sono stati rispettati.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.